

www.expartecreditoris.it

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli **Ill.mi Sigg.ri Magistrati:**

Dott. VITTORIO RAGONESI FRANCESCO - Presidente
Dott. CARLO DE CHIARA - Relatore

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso omissis/2013 proposto da:

ENTE DI RISCOSSIONE

- *ricorrente* -

contro

FALLIMENTO SOCIETA' S.R.L.

- *intimato* -

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di COMO, depositato il 21/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/11/2015 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;

PREMESSO

Che con relazione ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. il Consigliere relatore ha osservato quanto segue:
<<1. — Il Tribunale di Como ha respinto l'opposizione di ENTE DI RISCOSSIONE. allo stato passivo del fallimento della SOCIETA' s.r.l., nel quale il Giudice Delegato non aveva incluso il credito della opponente, insinuato tardivamente, sul rilievo della intervenuta decadenza per violazione del termine annuale di cui all'art. 101, comma primo, legge fallim.

Il Tribunale ha ritenuto, in particolare, che a detto termine non si applichi la sospensione feriale ai sensi della l. 7 ottobre 1969, n. 742.

2. — ENTE DI RISCOSSIONE ha quindi proposto ricorso per cassazione, cui non ha resistito il fallimento.

3. — Con l'unico motivo di ricorso si deduce violazione dell'art. 101 legge fallim. e dell'art. 3 L n. 742 del 1969, perché al termine in questione la sospensione feriale invece si applica.

3.1 — Il motivo è fondato alla luce della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il termine perentorio per la presentazione delle domande di insinuazione al passivo fallimentare, previsto dagli artt. 16, primo comma, n. 5, e 93, primo comma, legge fallim., è soggetto a detta sospensione, sulla base delle indicazioni desumibili dagli artt. 92 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 e 36 bis legge fallim., in quanto si tratta di termine processuale, entro il quale il giudizio deve necessariamente essere proposto, non essendo concessa altra forma di tutela del diritto (Cass. 12960/2012, 21596/2012)>>;

che detta relazione è stata ritualmente notificata alla parte costituita;

che non sono state presentate memorie;

CONSIDERATO

Che il Collegio condivide quanto osservato nella relazione sopra trascritta;

che il ricorso va pertanto accolto e il provvedimento impugnato va cassato con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà al principio di diritto enunciato al § 3.1 della relazione di cui sopra e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Como in diversa composizione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24 novembre 2015.

Il Presidente
Vittorio Ragonesi

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS